

## Capitolo 1

### I diritti dei detenuti e le tutele previste dalla Costituzione

#### *1.1.Premesse*

Il trattamento penitenziario è edificato su dei principi che sono il frutto di un'ampia elaborazione dottrinale e scientifica volta a saldare insieme l'acquisizione della scienza criminologica, l'evoluzione del pensiero filosofico e i principi cardine della nostra Carta Costituzionale; principi che sono stati recepiti in chiare enunciazioni di carattere programmatico.<sup>2</sup> I principi costituzionali in materia penale, in una prospettiva di razionalità punitiva, delineano una cornice chiaramente preordinata a bilanciare l'efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali della persona.<sup>3</sup>

«Gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane»<sup>4</sup>; questo principio, enunciato da Papa Francesco, nel suo

---

<sup>2</sup> (Carducci, 2016) Finalità rieducativa della pena. Detenzione e rispetto dei diritti fondamentali: un ossimoro?, in Accademia marchigiana logica giuridica tratto da <https://www.accademiamarchigianalogicagiuridica.it/index.php?diritto=4> il 14/11/2017

<sup>3</sup> (Nicotra, 2014) Pena e reinserimento sociale Ad un anno dalla “sentenza Torreggiani”, tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale> il 11/11/2017

<sup>4</sup> (Papa Francesco, Appello di Papa Francesco, 2017), 4 gennaio 2017 [http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa\\_carcere\\_sia\\_luogo\\_rieducazione\\_con\\_noi\\_cappellani/1283482](http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa_carcere_sia_luogo_rieducazione_con_noi_cappellani/1283482) il 10/11/2017

appello al Mondo intero, è presente nell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale che andremo ad analizzare nel prossimo paragrafo.

### ***1.2 L'articolo 27 della Costituzione***

*L'articolo 27 della Costituzione statuisce che: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”*

L'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale statuisce espressamente “un divieto” ed un fine essenziale della sanzione penale: in particolare, le pene non possono consistere in “trattamenti contrari al senso di umanità” e devono “tendere alla rieducazione del condannato”. La prospettiva di una umanizzazione della pena ed il fine rieducativo che la pena deve proseguire evidenzia la necessità di prevedere un trattamento individualizzato per ciascun detenuto nonché una centralizzazione dell'assistenza agli ex-reclusi. I pilastri fondamentali del trattamento penitenziario sono pertanto: il lavoro, la religione e l'istruzione.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzie alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

Nel nostro ordinamento penale viene conferita preminenza assoluta al principio della rieducazione del reo a quello di umanizzazione delle pene ed al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Il sistema finalizza, pertanto, la detenzione a scopi, oltre che di emenda, di recupero sociale, attraverso l'applicazione al condannato di uno speciale "programma di trattamento", redatto da un'équipe di esperti in esito ad un'osservazione "scientifica" sulla personalità del soggetto che ne evidenzia i fattori di disadattamento sociale (articolo 13, L. 26.7.1975, n. 354).

Il trattamento penitenziario non si propone, tuttavia, immediate finalità rieducative, ma ha lo scopo di regolamentare la vita dei detenuti all'interno degli istituti a garanzia dell'ordine e della disciplina interne (articolo 1, L. 26.7.1975, n. 354) nonché (articolo 27, comma 3, della Costituzione; articolo 1, D.P.R. 30.6.2000, n. 230) di promuovere la modificazione positiva della personalità dei condannati orientandola secondo modelli comportamentali socialmente adeguati, che ne favoriscano il reinserimento sociale.<sup>6</sup>

Il principio della funzione rieducativa della pena ha ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla

---

<sup>6</sup> (Fiorentin, 2004) Il trattamento rieducativo, Diritto & Diritti, tratto da [https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione\\_penale/fiorentin40.html](https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/fiorentin40.html) il 29/07/2017

detenzione che, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l'opera di risocializzazione.

La funzione della pena secondo l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale è quella di rieducare il reo al fine di inserirlo nella società.

Tendere alla rieducazione, come dice l'articolo 27, non deve essere un'utopia tendenziale da conciliare in qualche modo con altre più pressanti funzioni, ma essere l'essenza stessa della pena, infatti, secondo la Corte Costituzionale non ci può essere pena senza finalità rieducativa.<sup>7</sup>

Alla luce del finalismo rieducativo sorgono non pochi dubbi circa la compatibilità con la Costituzione anche della pena dell'ergastolo il cui carattere perpetuo è, per tanti versi, in contrasto con il principio di umanità, facendo perdere al recluso la speranza di poter riacquistare in futuro la libertà e, per ciò stesso, la natura illimitata della pena frustra il profilo rieducativo della medesima, tuttavia, già la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare che *“la previsione astratta*

---

<sup>7</sup> (Flick, 2017) I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, Diritto penitenziario e costituzione tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/saggi/43-i-diritti-dei-detenuiti-nella-giurisprudenza-costituzionale> il 31/07/2017

*dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava*".<sup>8</sup>

### **1.3 Principio di umanità della pena**

I valori della “umanità” e della “dignità della persona”, posti alla base del trattamento penitenziario fanno da corollario all'affermazione del principio della “assoluta imparzialità” nei riguardi di tutti i detenuti, “senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e credenze religiose” (articolo 1, comma 2, dell'ordinamento penitenziario), che rappresenta una significativa applicazione del principio di eguaglianza dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione che statuisce, infatti, che: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*<sup>9</sup>

Il comma 3° dell'articolo 32 dell'ordinamento penitenziario (L. n. 354 del 26 luglio 1975), statuisce che: *“Nessun detenuto o internato può*

---

<sup>8</sup> (Nicotra, 2014), Pena e reinserimento sociale ad un anno della “Sentenza Torreggiani” tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale-il-11/11/2017>

<sup>9</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Editoriale scientifica, Napoli

*avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.*”, al fine di assicurare la parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari così come stabilito dall'articolo 3 dello stesso ordinamento penitenziario.<sup>10</sup>

Il rispetto della personalità del detenuto si esprime anche nella previsione per cui “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”, così come sancito dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, e non più dal numero di matricola, accompagnata dal regolamento di esecuzione secondo la quale “nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei», così come sancito dal articolo 70, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)<sup>11</sup>.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti e deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, (articolo 1, comma 6 e

---

<sup>10</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Editoriale scientifica, Napoli

<sup>11</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Edizione scientifica, Napoli

articolo 13, comma 1 dell'ordinamento penitenziario), e non è più limitato alle tre tassative regole del Regolamento del 1931 (religione, istruzione e lavoro) ma, come recita il primo comma dell'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, e tendere, anche attraverso al reinserimento sociale dei detenuti, come prevede l'articolo 1, comma 6 dell'ordinamento penitenziario.<sup>12</sup>

La disumanità della sanzione penale deve reputarsi in radicale conflitto con il rispetto della dignità umana e non può essere concessa o tollerata in nessuna ipotesi. La Corte Costituzionale specifica che la duplice prescrizione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione deve essere intesa in senso unitario, dal momento che un "trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato" (sentenza n.12 del 1966).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Edizione scientifica, Napoli

<sup>13</sup> (Carducci, 2016), Finalità rieducativa della pena. Detenzione e rispetto dei diritti fondamentali: un ossimoro? in Accademia marchigiana logica giuridica da <https://www.accademiamarchigianalogicagiuridica.it/index.php?diritto=4> il 14/11/2017

#### ***1.4 Diritto al lavoro***

Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione, statuisce che:

*“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”*

Il lavoro in carcere deve avere un ruolo fondamentale per promuovere la reintegrazione sociale del condannato. Il lavoro dà modo ai detenuti di allargare le proprie competenze professionali, così da avere più chances di inserirsi nel mondo del lavoro una volta liberi, limitando il rischio di recidiva.<sup>14</sup>

Il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario avente come fine ultimo la rieducazione e la risocializzazione del condannato in attuazione del disposto costituzionale secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27 terzo comma). L'articolo 15 della legge contenente le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (l. 354 del 26 luglio 1975) prevede che il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi *“principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione,*

---

<sup>14</sup> (Materia, 2017), La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, XII rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/> il 24/08/2017

*delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno», e inoltre che «ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato (sia) assicurato il lavoro».* L'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, stabilisce l'obbligatorietà del lavoro per i soli condannati, infatti tale obbligo non può riguardare gli imputati i quali, vigendo la presunzione d'innocenza, non devono essere sottoposti al trattamento penitenziario, ma possono essere ammessi a svolgere attività lavorative soltanto laddove ne facessero richiesta e purché non sussistano giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria (articolo 15 terzo comma, dell'ordinamento penitenziario).<sup>15</sup>

Attraverso l'attività lavorativa retribuita il detenuto ha modo di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia, di acquisire competenze e di aumentare la fiducia nelle proprie capacità, obiettivi importanti che dovrebbero aiutarlo a cambiare stile di vita dopo la detenzione.

Le attività che i detenuti svolgono in carcere sono perlopiù poco “professionalizzanti”, e difficilmente si riesce a costruire un percorso di

---

<sup>15</sup> (Furafaro, 2008) Il lavoro penitenziario Aspetti giuridici e sociologici, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/furafaro/index.htm>, il 30/08/2017

reinserimento che consenta al detenuto di svolgere anche all'esterno l'attività che svolgeva in carcere.<sup>16</sup>

Il lavoro è considerato l'autentico presupposto del reinserimento sociale dell'ex detenuto non soltanto dal punto di vista meramente economico ma soprattutto perché esso aumenta l'autostima e la gratificazione personale e costituisce un'apertura verso l'emancipazione; le testimonianze di ex detenuti confermano l'importanza dell'esperienza di lavoro sia dentro l'istituto penitenziario che all'esterno, una attività lavorativa serve per impiegare il tempo in modo più proficuo e per progettare un futuro "normale", una volta conclusa l'espiazione della pena. Il lavoro, in quanto strumento principale della realizzazione della persona, costituisce l'aspetto più significativo ai fini della responsabilizzazione dei detenuti, infatti, il lavoro è il mezzo più adeguato per costruire una società di uomini liberi e uguali, nel segno dell'articolo 3, comma 2° della Costituzione.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> (Materia, 2017) La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, XII Rapporto di Antigone tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/> il 24/08/2017

<sup>17</sup> (Nicotra, 2014), Pena e reinserimento sociale a un anno dalla "Sentenza Torreggiani", tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale> il 11/11/2017

### ***1.5 Diritto alla professione religiosa***

L'articolo 19 della Costituzione statuisce che: *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”*.

Il diritto a professare il proprio credo religioso nei luoghi di detenzione, può sembrare “secondario” rispetto ad altri come la libertà di muoversi e potere scegliere cosa fare, come e quando farlo, in una situazione complessa e delicata come quella detentiva un diritto siffatto risulta fondamentale per contribuire al mantenimento della dignità di ciascun individuo e alla sua qualità di vita, è proprio a questa esigenza che l'ordinamento giuridico ha dovuto rispondere cercando di regolamentare e fornire un'assistenza religiosa a tutti coloro che sono in una condizione di forte restrizione della libertà personale<sup>18</sup>.

In via generale, se dapprima la società tradizionale italiana era caratterizzata da un'omogeneità culturale che prevedeva il “regime di monopolio religioso del cattolicesimo”, oggi si contraddistingue per il

---

<sup>18</sup> (Capasso, 2016) La tutela della libertà religiosa nelle carceri, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 19/2016, pag. 1-17 tratto da [http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/capasso.m\\_la\\_tutela.pdf](http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/capasso.m_la_tutela.pdf) il 31/07/2017